



## CAPITOLATO D'APPALTO

**SGA 25\_848 - G18515**

**Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, suddivisa in due lotti, per l'affidamento della fornitura di pacchetti manutentivi e di licenze d'uso per gli apparati di rete d'Ateneo fino al 31.12.2028**

**LOTTO 1 CIG B65CA95A84**

**LOTTO 2 CIG B65CA96B57**

### PREMESSA

L'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata Amministrazione Appaltante, intende affidare mediante una gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, la fornitura dei pacchetti manutentivi degli apparati di rete di Ateneo per il periodo dal 1° settembre 2025 fino al 31 dicembre 2028.

### 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente fornitura è suddivisa in due Lotti.

- **Lotto 1:** pacchetti manutentivi ExtremeWorks e licenze d'uso del costruttore EXTREME NETWORKS Inc nelle quantità così definite:

Pacchetti manutentivi EXTREMEWORKS TAC and OS		
Part Number	Qty	Descrizione
97000-17350	20	ExtremeWorks TAC & OS per Summit X690-48x-2q-4c
97000-17800	8	ExtremeWorks TAC & OS per Summit X870-32c-Base
97000-5420M-48W-4YE	110	ExtremeWorks TAC & OS per 5420M-48W-4YE
97000-5520-24X	15	ExtremeWorks TAC & OS per 5520-24X
97000-5520-48W	62	ExtremeWorks TAC & OS per 5520-48W
97000-AP3000-WW	50	ExtremeWorks TAC & OS per AP3000-WW
97000-AP4000-1-WW	250	ExtremeWorks TAC & OS per AP4000-1-WW
97000-AP4000-WW	50	ExtremeWorks TAC & OS per AP4000-WW



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  
DIREZIONE ICT



97000-AP410C-1-WR	250	ExtremeWorks TAC & OS per AP410C-1-WR
97000-AP410C-WR	565	ExtremeWorks TAC & OS per AP410C-WR
97000-AP460C-WR	50	ExtremeWorks TAC & OS per AP460C-WR
97000-AP5010-WW	349	ExtremeWorks TAC & OS per AP5010-WW
97000-VIM5-2Y	4	ExtremeWorks TAC & OS per VIM5-2Y
97000-VIM5-4YE	47	ExtremeWorks TAC & OS per VIM5-4YE
97000-VSP4900-24XE	47	ExtremeWorks TAC & OS per VSP4900-24XE
97000-H35312	17	ExtremeWorks TAC & OS per VSP7400-48Y-8C
97000-7000-PRMR-LIC-P	10	ExtremeWorks TAC & OS per 7000-PRMR-LIC-P

Componente EXTREMEWORKS TAC & App		
Part Number	Qty	Descrizione
FCVPN100-EW	5	Fabric Connect VPN App at 100Mbps, 1YR + EW (24x7x365 TAC and eSupport)
FCVPN500-EW	2	Fabric Connect VPN App at 500Mbps, 1YR + EW (24x7x365 TAC and eSupport)

Pacchetti manutentivi EXTREMEWORKS Advanced Hardware Replacement		
Part Number	Qty	Descrizione
97004-7520-48Y-8C-AC-F	2	ExtremeWorks AHR NBD per 7520-48Y-8C-AC-F
97004-7720-32C-AC-F	8	ExtremeWorks AHR NBD per 7720-32C-AC-F
97004-X695-48Y-8C	4	ExtremeWorks AHR NBD per X695-48Y-8C
97004-XA1440	5	ExtremeWorks AHR NBD per XA1440
97004-XA1480	2	ExtremeWorks AHR NBD per XA1480

EXTREMEWORKS SaaS Subscription				
Part Number	Quantità			Descrizione
	1Y	2Y	3Y	
XIQ-NAV-S-C-EW	750	350	250	Navigator 1Y
XIQ-PIL-S-C-EW	950	950	950	Pilot 1Y
XIQ-PIL-COPIL-S-C-PWP	1565	1565	1565	ExtremeCloud IQ Pilot and CoPilot 1Y
XIQ-NAC-S-10K-EW	7	7	7	ExtremeNAC 10,000 end-systems 1 Y

- Lotto 2:** licenze d'uso comprensive dei servizi di aggiornamento e manutenzione del costruttore Juniper Networks Inc nelle quantità così definite:

Juniper Networks SaaS Subscription			
Part Number	Qty	Validità	Descrizione
SUB-EX12-2S-1Y	1	01/09/2025-31/12/2028	Wired Assurance subscription - EX Series switches
SUB-2S-1Y	2	01/09/2025-31/12/2028	Wireless Assurance – 2 Service subscription



SUB-2S-1Y	67	08/09/2025-31/12/2028	Wireless Assurance – 2 Service subscription
SUB-2S-1Y	200	21/09/2025-31/12/2028	Wireless Assurance – 2 Service subscription

## 2. PERIODI DI VALIDITA' LICENZE E MANUTENZIONI

Per il Lotto1:

- le componenti Extreme Networks di tipo ExtremeWorks Software & TAC e NBD Advanced Replacement, dovranno avere corso di validità a decorrere dal 1/1/2026 fino al 31/12/2028 compreso;
- le componenti ExtremeWorks SaaS Subscription dovranno avere corso di validità annuale (ed essere fornite nelle quantità specificate in tabella nei tre anni di contratto)

Per il Lotto2:

- le componenti Juniper Networks dovranno avere corso di validità come specificato in tabella (ed essere fornite nelle quantità ivi indicate)

I periodi di validità specifici per ciascun pacchetto manutentivo e/o licenza d'uso sono anche esplicitati e suddivisi per anno negli allegati 5.1 e 5.2 al Disciplinare di gara denominati rispettivamente '*Lotto1 - Tabella Suddivisione Prezzi Pacchetti Manutentivi e Licenze d'Uso*' e '*Lotto2 - Tabella Suddivisione Prezzi Pacchetti Manutentivi e Licenze d'Uso*'.

I numeri di serie degli oggetti oggetto di manutenzione e/o associati alle licenze d'uso richieste sono esplicitati, suddivisi per lotto, nell'allegato al presente capitolato '*Elenco Serial Number*' (All.A).

## 3. MODALITÀ, TEMPI E CONSEGNA/ATTIVAZIONE

La **conferma di attivazione dei pacchetti manutentivi e delle licenze d'uso** oggetto della fornitura dovrà essere:

- **NOTIFICATA** all'indirizzo *Università degli Studi di Milano, Direzione ICT, via G. Colombo n. 46 - 20133 Milano* e anche in forma elettronica all'indirizzo e-mail [noc@unimi.it](mailto:noc@unimi.it)
- **VERIFICABILE** tramite portale web del costruttore ed essere associati ai serial number parte HW o SW secondo quanto specificato per ciascun lotto nell'allegato A al presente capitolato '*Elenco Serial Number*'.

I tempi massimi di consegna per i beni oggetti di fornitura dovranno essere compatibili con l'avvio della prestazione prevista:

- per il Lotto 1 a far data dal 01.01.2026;
- per il Lotto 2 a far data dal 01.09.2025

salvo cause di forza maggiore non imputabili né riconducibili alla volontà dell'Appaltatore, che ostino alla puntuale esecuzione della presente fornitura. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Amministrazione



Appaltante in ordine all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da quando ha avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale prevista all'art. 10 del presente capitolato. Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con l'Amministrazione Appaltante le nuove tempistiche di consegna.

#### 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del corrispettivo posto a **base d'appalto** per la fornitura di cui al precedente articolo 1 ammonta rispettivamente a:

Lotto1: € 1.890.000 IVA esclusa;

Lotto2: € 210.000 IVA esclusa.

Il **corrispettivo contrattuale** è costituito, per ciascun lotto, dall'importo calcolato sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

#### 5. REVISIONE DEL PREZZO - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Nel corso di esecuzione del contratto non è applicata la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 3 All. II-bis del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di contratto ad esecuzione immediata.

Qualora in corso di esecuzione sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto le parti - ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 - potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali al fine di ripristinarne l'originario equilibrio con le modalità e alle condizioni previste nel contratto.

#### 6. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato nonché nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione Appaltante.



L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato.

## **7. SUBAPPALTO**

In materia di subappalto, si applica la disciplina di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione della fornitura, tenuto conto dell'oggetto della stessa.

## **8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E GARANZIA**



Ferma restando la responsabilità definita dalla vigente normativa, l'Appaltatore è obbligato a porre rimedio tempestivamente, a proprie spese, comprese quelle di verifica, a tutti i vizi e difetti del materiale fornito, a qualsiasi causa imputabili.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in loco, arrecati sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva l'Amministrazione Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza delle prestazioni contrattuali da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone, animali e/o cose, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o al proprio personale o ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati, sollevando l'Amministrazione Appaltante da ogni pretesa.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore di norme di legge e delle prescrizioni dettate dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato. Tutte le spese derivanti all'Amministrazione Appaltante dai suddetti inadempimenti saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi delle prestazioni contrattuali, eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nelle aree o negli edifici del personale di direzione e di sorveglianza dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze inerenti alla fornitura, con assoluto sollievo dell'Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione Appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque altro esso debba rispondere nell'esecuzione del contratto.

Infortuni e sinistri che dovessero accadere a persone o a cose dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, saranno sempre a carico dello stesso, sollevando espressamente l'Appaltante da qualsiasi responsabilità.

Dalla suddetta garanzia risultano esclusi danni, vizi, difetti, guasti prodotti da cattivo uso imputabili al personale dell'Amministrazione Appaltante.

La garanzia per vizi e difetti ha durata pari alla durata contrattuale e decorrere dall'attivazione per ogni singolo lotto delle componenti oggetto di fornitura.





## **9. DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto è tenuto a costituire e a consegnare all'Amministrazione Appaltante una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di stipula del contratto o di esecuzione dello stesso.

L'importo della garanzia sarà calcolato sulla base di quanto previsto dell'art.117 D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, ai sensi dell'art.117 D.Lgs. n. 36/2023, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Appaltante l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta dell'Amministrazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art.117 D.Lgs. n. 36/2023, nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dal contratto.

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per le spese di esecuzione delle prestazioni contrattuali da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'Appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista entro il termine perentorio comminato dall'Amministrazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione della procedura da parte dell'Appaltante al concorrente che segue in graduatoria.



La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo vigente approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **10. PENALI**

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali di natura pecuniaria. Il rilievo dell'inadempimento - comunicato a mezzo PEC - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. In particolare, nel caso di ritardo nella consegna/attivazione delle licenze e degli altri beni oggetto della presente fornitura, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, l'Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali, comprese tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 2.500,00 per ogni inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione.

L'Appaltatore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Appaltante nel termine indicato ovvero pervengano oltre il termine assegnato ovvero, pur essendo state acquisite, siano valutate non idonee, a giudizio dell'Amministrazione Appaltante stessa, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento.

L'importo delle penali comminate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla data in cui l'Amministrazione Appaltante comunicherà l'inadempimento.

Decorso infruttuosamente tale termine l'Amministrazione Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo *ad nutum*, all'incameramento di una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

## **11. RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata





e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Amministrazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura.

Si richiama l'articolo 122 D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi sopra indicati, l'Amministrazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC.

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'Amministrazione Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;
- 7) non venga rispettato il termine previsto per il perfezionamento delle prestazioni;
- 8) le componenti, oggetto della fornitura, non siano conformi alle specifiche tecniche richieste nel presente capitolato e non vengano sostituiti a seguito della prima richiesta all'Appaltatore entro il termine perentorio a tal fine assegnatoli.

L'Amministrazione Appaltante ha infine il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 D. Lgs. 36/2023.



La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Amministrazione Appaltante dovesse ritenere di non poter accogliere le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'interno importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

## **12. DIRITTO DI RECESSO**

L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

## **13. RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per



la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Gli ordini, le disposizioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali. E' fatto salvo per l'Appaltatore il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni e riserve che ritenesse opportuno segnalare in merito agli ordini impartiti.

La mancata approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione dei servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento della prestazione effettuata con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Al Direttore dell'Esecuzione dovranno essere consegnati, durante lo svolgimento e al termine delle attività, i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute. L'informazione e l'approvazione del Direttore dell'esecuzione è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi.

#### **14. VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto firmato anche dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni contenuti nel contratto, rilascia il relativo certificato.

#### **15. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023, la fornitura oggetto del presente capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto nei casi in cui si proceda alla verifica di conformità in corso di



esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare i correttivi richiesti o comunque ad adottare tutti gli atti necessari, al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e la completa eliminazione delle irregolarità.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che descrive i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali difetti di conformità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

## **16. MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

L'Amministrazione Appaltante, accertata la regolarità delle prestazioni sotto il profilo della qualità e della quantità delle stesse a seguito del collaudo positivo effettuato, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

La fatturazione si articolerà nelle seguenti 3 fasi, come di seguito indicato:

1. alla data del 15/01/2026 sarà corrisposta, per entrambi i lotti, la quota relativa ai costi delle componenti fornite per l'anno solare 2026 e, per il solo Lotto2, anche la quota relativa ai costi delle componenti per il periodo residuo del 2025;
2. alla data del 15/01/2027 sarà corrisposta, per entrambi i lotti, la quota relativa alle componenti fornite per l'anno solare 2027;
3. alla data del 15/01/2028 sarà corrisposta, per entrambi i lotti, la quota relativa alle manutenzioni per l'anno solare 2028.

I corrispettivi di cui al punto 1, 2, e 3 saranno calcolati sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31/03/2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, l'Amministrazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano



trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere inviate a “Università degli Studi di Milano – Direzione ICT, via Giuseppe Colombo n. 46 – 20133 Milano”, e dovranno riportare il seguente Codice Univoco d’Ufficio: ZWLQSC.

Ai sensi dell’art. 11 co. 6 del D.Lgs. 36/2023, l’Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo da corrispondere all’Appaltatore. A tal fine, l’Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere l’esecuzione della fornitura.

Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente capitolato. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all’Amministrazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

## **19. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l’Appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’Appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, ove consentito, e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subfornitore/subcontraente:

- 1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. relativi al presente appalto;
- 2) si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Appaltante e alla Prefettura –Ufficio



Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (ove presenti) e con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

## **20. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È nulla la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, come disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il relativo contratto si intende risolto di diritto.

## **21. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **22. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali sulla protezione dei dati (UE 679/2016) e dal successivo





D.Lgs. n. 101/2018.

### **23. RINVIO A NORME VIGENTI**

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la Repubblica Italiana.

**Allegati:** All. A *‘Elenco Serial Number’*